



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

AGGIORNAMENTO 2026

**SEZIONE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATA CON IL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

(LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190)

TRIENNIO 2026 – 2028



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

INDICE

1. PREMESSA	4
2. LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL SISTEMA DI PREVENZIONE IVI CONTEMPLATO	6
3. STORIA E NATURA GIURIDICA DELLA PAN SRL	12
3.2 Struttura organizzativa	13
4. FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	13
4.1 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA INDICATI NELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	15
5. IL CONCETTO DI CORRUZIONE NELLA L. 190/2012.....	16
5.1 IL PNA 2022 E L'AGGIORNAMENTO 2023	19
5.2 IL PNA 2025	24
6. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	24
7. METODOLOGIA ADOPERATA PER LA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE	33
7.1 ANALISI DEL CONTESTO. MAPPATURA	35
7.1.1 <i>Il contesto esterno in cui opera PAN</i>	35
7.1.2 <i>Il contesto interno. L'assetto organizzativo e le attività dell'Ente</i>	42
7.1.3 <i>Identificazione delle Aree a rischio – Mappatura dei processi a rischio</i>	44
7.1.4 <i>Individuazione dei processi all'interno delle Aree</i>	49
7.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE	50
7.2.1 <i>Identificazione degli eventi di rischio</i>	50
7.2.2 <i>Analisi dei fattori abilitanti</i>	51
7.2.3 <i>Stima del livello di esposizione del rischio</i>	51
7.2.4 <i>Ponderazione del rischio</i>	53
7.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PROGETTAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE	56
7.3.1 <i>Adempimenti in materia di trasparenza. la Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2026-2028</i>	59



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2026 – 2028

7.3.1.1 Accesso civico	71
7.3.3 Codice di comportamento	72
7.3.3 Rotazione del personale o misure alternative	74
7.3.4 Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto di interesse	76
7.3.5 Conferimento e autorizzazione incarichi istituzionali ed extra- istituzionali	79
7.3.6 Inconferibilità/incompatibilità di incarichi	81
7.3.7 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	85
7.3.8 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti	89
7.3.9 Formazione del personale	91
7.3.10 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione	94
7.3.11 Tutela del soggetto che segnala illeciti (cd. Whistleblower)	97
7.3.11.1 Segnalazione delle violazioni. Conseguenze degli illeciti	100
7.3.12 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	102
7.3.13 Patti di integrità negli affidamenti	103
7.3.14 Monitoraggio	105
8. MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO SPECIFICHE	109
9. AGGIORNAMENTO SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE	109
10. CRONOPROGRAMMA	110
11 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE	111
11 AGGIORNAMENTO 2026 DELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE	112
ALLEGATI	113



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

1. PREMESSA

La presente Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato anche “Sezione”) di **PAN SRL** (in seguito anche “**PAN**” oppure “Ente”) - triennio 2026 – 2028 - è stata redatta in conformità alle indicazioni fornite dalla L.190/ 2012 oltre che dal:

- Piano nazionale Anticorruzione (di seguito “PNA”) 2019 e dai relativi allegati;
- PNA 2022 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”) con Delibera n. 7 del 17.01.2023;
- Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2023 adottato con Delibera n. 605 dl 19 dicembre 2023;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2025.

L'aggiornamento 2023 del PNA 2022 è dedicato ai contratti pubblici la cui disciplina è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Ciò nonostante, come chiarito da ANAC, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici è ancora attuale: l'aggiornamento 2023, infatti,



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

fornisce solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice.

Dunque, le indicazioni contenute nell'aggiornamento 2023 sono orientate a fornire supporto agli enti interessati al fine di presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi in tale settore dell'agire pubblico.

È comunque opportuno evidenziare, in via preliminare, che Pan S.r.l.. non rientra tra i soggetti tenuti all'adozione del PIAO ai sensi del D.L. n. 80/2021 e, pertanto, è stata tendenzialmente riconfermata l'impostazione dei precedenti piani.

L'elaborazione del presente Piano riflette le caratteristiche strutturali dell'Ente. All'elaborazione del Piano hanno partecipato i vari referenti delle aree che detengono una profonda conoscenza dei processi decisionali e dei relativi rischi tenuti a perseguire gli obiettivi di integrità e di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Piano, pertanto, è destinato a dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso PAN ed è reso pubblico per tutti gli *stakeholders* interni ed esterni mediante consultazione pubblica.

Come di consueto nell'elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2026-2028 si è tenuto conto di 4 fattori che influenzano le scelte di un ente:

- ✓ la *mission* istituzionale dell'ente;



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- ✓ la sua struttura organizzativa e l'articolazione funzionale;
- ✓ la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di gestione del rischio;
- ✓ le modalità di effettuazione del monitoraggio.

Il Piano, infine, è corredato da una serie di allegati, volti ad illustrare nel dettaglio gli esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio.

2. LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL SISTEMA DI PREVENZIONE IVI CONTEMPLATO

Con la Legge 6.11.2012 n. 190, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state emanate le *"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*.

Con essa il legislatore ha introdotto una specifica normativa finalizzata a definire in modo organico e sistematico misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione.

A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

La Convenzione distingue, infatti, al suo interno le misure preventive della corruzione (capitolo II, artt. 5-14), mentre lo specifico reato è contemplato nel capitolo III, dedicato alle misure penali e al rafforzamento del sistema giuridico.

L'attenzione rivolta al sistema di prevenzione trova conferma ove si consideri che agli Stati aderenti agli accordi internazionali è richiesto il rispetto di norme di *soft law*, come emerge dai procedimenti di verifica della conformità agli impegni assunti in sede convenzionale.

In attuazione della L.190/2012 è stato approvato (Delibera n. 72 dell'11 settembre del 2013) da parte dell'allora *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT)*, oggi ANAC, il *Piano Nazionale Anticorruzione* (di seguito anche P.N.A.).

Esso si propone la finalità di fornire alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi generali e le linee guida per l'implementazione delle disposizioni anticorruzione interne, in adempimento dell'obbligo sulle stesse gravante di adottare un programma in cui fissare le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività di natura corruttiva.

Detto obbligo, in particolare, spetta anche agli Enti pubblici economici ed ai soggetti a questi equiparati ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis L. 190/2012 introdotto dall'art. 41, comma



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il quale stabilisce che il Piano “costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, nonché a norma del medesimo art. 1, comma 60.

Il P.N.A. è stato successivamente aggiornato dall'ANAC con:

- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del “*Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”,
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva del “*Piano Nazionale Anticorruzione 2018*”
- e di recente, con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del “*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*”, col quale l'Autorità ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo;
- Delibera n.7/2023 dell'ANAC del 17.01.2023 di definitiva approvazione del PNA 2022.

L'ANAC in data 24 marzo 2017 ha, inoltre, elaborato uno schema di Linee guida – relativo all’*“Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* – allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal D. Lgs n. 97 del 2016 alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di alla L. n. 190 del 2012 e al D. Lgs n. 33 del 2013.

Dalle suddette Linee guida si evince espressamente che confermando l'impostazione della determinazione n. 8 del 2015, il D. lgs n. 97 del 2016 ha incluso gli enti pubblici economici tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, includendoli tra i soggetti tenuti ad applicare la medesima disciplina valida per le pubbliche amministrazioni, "in quanto compatibile" (art. 2-bis, co. 2, lett. a) del D. Lgs n. 33 del 2013).

Inoltre, con deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, sostituite delle precedenti ma con le quali risulta confermata la precedente impostazione.

In tali Linee guida è stato preliminarmente inquadrato l'ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza delineato all'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 e all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come già accennato nella parte I del presente PNA (cfr. § 3. "Ambito soggettivo"), dal quale emerge la netta distinzione operata dal legislatore tra società in controllo pubblico ed enti di diritto privato ad esse assimilati (ove sussistano le condizioni indicate all'art. 2-bis, co. 2) e società partecipate ed altri enti di diritto privato, di cui all'art. 2-bis, co. 3.

Anche il nuovo PNA 2022 prevede espressamente (cfr. par. 4) che gli enti pubblici economici, le società e gli enti di diritto privato si attengono inoltre a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134/2017.

Le Linee guida in questione hanno, tra le altre cose:



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- ✓ confermato l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alle società in controllo pubblico, anche in caso di controllo congiunto ossia quando il controllo di cui all'art. 2359 c.c. è esercitato da una pluralità di amministrazioni, e alle società *in house* in quanto a tutti gli effetti intese come società controllate;
- ✓ previsto un elenco di attività di pubblico interesse, quali esercizio di funzioni amministrative, attività di pubblico servizio, attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ✓ confermato la natura integrativa al Modello 231, eventualmente adottato dall'Ente, delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- ✓ confermato il coordinamento tra RPCT e OdV, anche in fase di elaborazione delle misure di prevenzione;
- ✓ posto l'accento sull'importanza della formazione sui temi sia dell'anticorruzione che della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. 231/01;
- ✓ Avvalorato l'utilità di adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ✓ Previsto che lo stesso soggetto possa ricoprire sia il ruolo di RPC che di RT escludendo, però, che il RPCT possa far parte dell'ODV.

PAN, pertanto, in considerazione della natura pubblicistica della sua organizzazione e la sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse svolte, ha inteso:

- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e quindi dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- Nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione che sia anche Responsabile della Trasparenza;
- Adottare, come sezione del PTPC un Piano della Trasparenza;
- Adempiere agli obblighi di pubblicazione relativi all'organizzazione dell'Ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
- Assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati, documenti e informazioni non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e alla totalità delle attività svolte.

La Sezione integrata, da adottarsi mediante approvazione dell'Organo di Indirizzo Politico entro il 31 gennaio di ogni anno (ed in via eccezionale, entro il 30 aprile 2022) è stato predisposto ed aggiornato dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC), individuato nella persona della dott.ssa Carolina Decotiis.

Lo stesso è stato indicato anche quale Responsabile della Trasparenza (RT) conformemente alle previsioni normative in materia, le quali prevedono ormai che le due funzioni siano unificate nella stessa persona (art. 1, co. 7 L. 190/2012 sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97).

Del resto, la stretta interconnessione tra la materia dell'anticorruzione e quella della trasparenza emerge da più parti.

Già, infatti, la versione originaria del D. Lgs. 33/2013, avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, pone come punto fermo quello della rilevanza del principio di trasparenza nell'ottica di garantire una buona amministrazione (art. 1, comma 2).



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Ancor più oggi, a seguito delle importanti modifiche introdotte a siffatto decreto dal D.Lgs. 97/2016, la compenetrazione tra i due ambiti è corroborata dalla previsione – a fronte della soppressione esplicita di ogni riferimento al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – dell'obbligo da parte di ciascuna amministrazione di indicare, in *“un'apposita sezione”* del P.T.P.C., *“i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi”* delle disposizioni sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 10, co. 1).

Non è, quindi, un caso che la versione del P.N.A., triennio 2016-2018, abbia espressamente stabilito che ***“l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del P.T.P.C. come “apposita sezione”***. Secondo l'ANAC, *invero, questa “deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni”* (par. 4, pag. 15).

Ciò posto, ne deriva che il **Piano Triennale** debba essere concepito come un **sistema integrato** contemplante sia le misure anticorruzione che quelle relative alla trasparenza, da definirsi, proprio come il presente documento, **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (P.T.P.C.T.).

3. STORIA E NATURA GIURIDICA DELLA PAN SRL

La Società PAN S.r.l. è società operante nel Settore Sanitario e gestisce la Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale (RSSA) *“Santa Maria Stella”*, struttura destinata all'accoglienza ed assistenza delle persone prevalentemente anziane non autosufficienti.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

La RSSA ha ottenuto l'autorizzazione definitiva al funzionamento dal Comune di Panni ai sensi del R.R. 4/2007 ed è stata iscritta al registro regionale previsto dalla L.R. 19/2006 al nr. 0523.

Nello specifico la società eroga:

- 1) servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di raccolta differenziata con le modalità del "porta a porta", e di rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori oltre alla pulizia e manutenzione delle aree a verde pubblico del comune;
- 2) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del centro abitato e gestione lampade votive del cimitero comunale;
- 3) servizio di mensa scolastica.

3.2 Struttura organizzativa

La Società ha sede legale in piazza Matteotti n.2, e due sedi operative in Largo Piano (RSSA) e in via Romolo n. 1 (servizio mensa) nel comune di Panni (FG).

La composizione societaria risulta caratterizzata da un unico socio individuato nel Comune di Panni (FG) che detiene l'intero capitale sociale.

Il sistema di *governance* della PAN s.r.l. è quello tipico delle "società a responsabilità limitata" con un amministratore unico che agisce in nome e per conto della società.

4. FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Come sopra già evidenziato, il P.T.P.C.T. adottato da PAN – triennio 2026–2028 - si colloca in una linea di tendenziale continuità con le precedenti.

L'elaborazione della Sezione riflette le caratteristiche della struttura amministrativa dell'ente.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

La Sezione, pertanto, è destinata a dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso l'ente ed è stata resa pubblica per tutti gli *stakeholders* interni ed esterni mediante consultazione pubblica.

Nell'elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2026-2028 si è tenuto conto di 4 fattori che influenzano le scelte di un ente:

- la *mission* istituzionale dell'ente;
- la sua struttura organizzativa e l'articolazione funzionale;
- la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di gestione del rischio;
- le modalità di effettuazione del monitoraggio.

Venendo alle finalità del presente documento, esso risponde alle seguenti esigenze:

- 1) Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- 2) Prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- 3) Prevedere obblighi di informazione nei confronti del soggetto chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle norme anticorruzione;
- 4) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- 5) Monitorare i rapporti tra PAN e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati da procedimenti di qualunque genere;
- 6) Individuare specifici obblighi di trasparenza.

Tutto ciò allo scopo di conseguire gli obiettivi proposti dalla normativa anticorruzione, vale a dire:



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- a) **ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;**
- b) **aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;**
- c) **creare un contesto sfavorevole alla corruzione.**

4.1 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA INDICATI NELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Organo di indirizzo fissa gli obiettivi strategici che l'Ente deve perseguire in ottica di prevenzione della corruzione. Tali obiettivi sono delineati alla luce delle peculiarità dell'Amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio sul Piano.

Pan persegue i seguenti obiettivi strategici:

Revisione e miglioramento della regolamentazione interna;

Promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice;

Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, interni ed esterni;

Miglioramento dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

Costante aggiornamento dei contenuti presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

Potenziamento dei flussi informativi e della comunicazione verso l'interno o l'esterno;

Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente;

Consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT;



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione riguardo alle aree più sensibili (es. gestione degli appalti pubblici, selezione del personale).

5. IL CONCETTO DI CORRUZIONE NELLA L. 190/2012

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”.

L'ANAC, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “La rotazione straordinaria”), ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse.

Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi.

Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza.

In questo senso espressioni come "corruzione politica" o "corruzione amministrativa" valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

Come anticipato, le Convenzioni internazionali citate promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l'adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure di carattere preventivo, individuate secondo il metodo della determinazione, in rapporto ai contenuti e ai procedimenti di ciascuna delle decisioni pubbliche più rilevanti assunte, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi, così come prima definiti.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio).



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di preconstituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

L'ANAC nel PNA 2019 ha ritenuto opportuno precisare che naturalmente con la legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

L'art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della l.n. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare, nell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5.1 IL PNA 2022 E L'AGGIORNAMENTO 2023

Come già accennato sopra, il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), approvato dal Consiglio dell'ANAC il 16 novembre 2022 e in attesa del parere dell'apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali,



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

avrà validità per il prossimo triennio. È finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

Il PNA si colloca in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'ANAC, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative. Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni, incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito in cui preminente è l'intervento dell'ANAC.

Circa l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia". Il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario.

Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato – continuano, invece, ad adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

In tale scenario, e in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», l'Autorità adotta il PNA 2022 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa con durata triennale.

Il PNA è suddiviso in due parti.

Una parte generale, volta supportare i RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative sopra ricordate che hanno riguardato anche la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Detta parte, pur delineata nel quadro del vigente Codice dei contratti pubblici è prevalentemente ancorata ai principi generali di derivazione comunitaria contenuti nelle direttive. In ogni caso, essa sarà aggiornata laddove le future modifiche della normativa nazionale lo rendessero necessario.

Il PNA 2022 è stato aggiornato con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. L'aggiornamento 2023 è dedicato ai contratti pubblici la cui disciplina è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

Come già precisato nel paragrafo introduttivo del presente P.T.P.C.T., l'aggiornamento 2023 fornisce solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022 in materia di contratti pubblici.

L'Autorità precisa che:

1. *si applica il PNA 2022 a tutti i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023, ivi inclusi i contratti PNRR;*



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

2. *si applica il PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, limitatamente alle specifiche disposizioni di cui alle norme transitorie e di coordinamento previste dalla parte III del nuovo codice (da art. 224 a 229);*
3. *si applica il PNA 2022 ai contratti PNRR con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, con l'eccezione degli istituti non regolati dal D.l. n. 77/2021 e normati dal nuovo codice (ad esempio, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti), per i quali si applica il presente Aggiornamento 2023;*
4. *si applica l'Aggiornamento 2023 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, tranne quelli di cui ai precedenti punti 2 e 3.*

In definitiva, l'aggiornamento 2023 al PNA si è reso necessario poiché nel corso del 2023 la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito a innovarne significativamente l'assetto.

L'entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia il successivo 1° luglio 2023, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel D.l. 76/2020 e nel D.l. n. 77/2021 riferite al D.lgs. 50/2016 hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

L'assetto normativo in essere dopo il 1° luglio 2023 determina pertanto la seguente tripartizione:

- *procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. "procedimenti in corso", disciplinate dal vecchio codice (art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023);*



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- procedure di affidamento avviate dal 1°luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo codice;
- c) procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel D.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Con riferimento a tutte le suddette procedure di affidamento, si precisa che l'Autorità fornisce puntuali indicazioni sui diversi regimi di trasparenza da attuare, in base alla data di pubblicazione del bando/avviso e dello stato dell'esecuzione del contratto alla data del 31.12.2023.

Come ulteriori elementi di novità introdotti dal d.lgs. 36/2023, anche in evoluzione e graduazione rispetto al quadro normativo precedente, si annoverano:

- le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del codice, ovvero dagli artt. 19 e ss. d.lgs. 36/2023, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure;
- le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63, d.lgs. 36/2023.

L'aspetto particolarmente rilevante del nuovo codice è rappresentato dall'inedita introduzione di alcuni principi generali, di cui i più importanti sono i primi tre declinati nel testo, veri e propri principi guida, ossia quelli del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. Il nuovo codice enuncia inoltre il valore funzionale della concorrenza e della trasparenza, tutelate non come mero fine ovvero sotto il profilo di formalismi fine a sé stessi ma come mezzo per la massimizzazione dell'accesso al mercato e il



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

raggiungimento del più efficiente risultato nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici.

5.2 IL PNA 2025

Il **PNA 2025** si articola in una Parte generale, dedicata ai profili di interoperabilità tra le Sezioni/Sottosezioni del PIAO e con indicazioni operative per superare le criticità riscontrate dall'analisi dei piani e dall'attività consultiva e 3 diversi approfondimenti di Parte speciale:

- il primo riguarda i **contratti pubblici**, ove sono state esaminate alcune delle fattispecie interessate dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024 al Codice dei Contratti Pubblici;
- il secondo riguarda le ipotesi di **inconferibilità e incompatibilità** di cui al d.lgs. n. 39/2013 e le principali novità;
- l'ultimo è dedicato alla **trasparenza**. Anac ha, quindi, inteso supportare le amministrazioni nella corretta implementazione della sezione "Amministrazione Trasparente" nei siti istituzionali, quale preconditione per garantire la trasparenza e rendere accessibili le informazioni ai cittadini.

6. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Coerentemente a quanto previsto dalla normativa in materia, al presente Sezione individua i diversi soggetti cui, a diverso titolo e con modalità e poteri differenti, è affidata la responsabilità di garantire l'efficace attuazione delle politiche anticorruzione nella gestione dell'Ente.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Di seguito si indicano le figure che partecipano attivamente a siffatto processo, definite sulla scorta di quanto previsto dal P.N.A. e tenuto conto della natura e della organizzazione dell'Ente.

A. L'Organo di indirizzo politico

L'Art. 1 comma 8 della L. 190/2012 – così come sostituito dal D. Lgs. 97/2016 – stabilisce che: *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.”*.

Secondo quanto previsto dallo Statuto l'organo di governo, e – dunque – di indirizzo politico dell'Ente è l'Amministratore Unico.

È pertanto a tale organo che compete l'adozione, ed il successivo aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno del P.T.P.C.T.

B. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Altro soggetto fondamentale nella gestione delle strategie di contrasto alla corruzione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), figura prevista sin dalla prima emanazione della Legge 190/2012 ed interessata – da ultimo ed in modo significativo – dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016.

Come innanzi anticipato, la nuova disciplina – volta ad omogeneizzare le materie dell'anticorruzione e della trasparenza – ha inteso riunire in capo ad un solo soggetto le funzioni di RPC e quelle di Responsabile della Trasparenza (RT), oggi definito



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito anche **RPCT**).

Ciò anche al fine di rafforzare siffatti ruoli, mediante attribuzione all'unico responsabile di poteri e facoltà adeguati a garantirne un'azione, oltre che effettiva, efficace.

Quanto all'individuazione del RPCT, l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 modificato stabilisce che *«l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...»* (41, co. 1, lett. f, D. Lgs. 97/2016).

Al riguardo il P.N.A. 2016-2018 precisa che nell'ipotesi in cui la nomina concerna un dipendente con qualifica non dirigenziale, essa debba *“deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente”* (par. 5.2, pag. 18). In linea con questa posizione anche il P.N.A. 2019 che prevede, in assenza di posizioni dirigenziali, la possibilità di nominare RPCT un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, con un profilo non dirigenziale che abbia idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata. Inoltre, nel Piano 2019 si legge che l'RPCT deve avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve trovarsi in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo (pag. 87). In ogni caso, il RPCT deve essere una figura in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'amministrazione. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò sia



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

nell'interesse dell'amministrazione, sia nell'interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza. È infine auspicabile che il RPCT non sia anche componente o Presidente dell'OdV e dell'OIV al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli tra controllore e controllato.

Nell'ipotesi di PAN, invero, alla luce dell'assenza di figure dirigenziali, **la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza** è affidata alla **Dott.ssa Carolina Decotiis**.

Al RPCT sono affidati specifici compiti nelle due materie di riferimento, come specificato dall'Allegato n. 3 del PNA 2022.

In particolare, per quel che concerne l'anticorruzione:

- L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'OIV le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- L'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".
- L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013.
- L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

- L'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.
- L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione” 1.
- L'art. 8, d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”.

I rapporti con l'organo di indirizzo



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- L'art. 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC".
- Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di
- indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.
- L'art. 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.
- La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

- L'art. 43, d.lgs. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetti il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

- L'art 15, d.lgs. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnali i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
- La medesima norma, al co. 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.
- L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- L'art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

- Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013).

C. I Dirigenti/Responsabili dei Settori

Alla luce dell'attuale articolazione di Pan, non è possibile individuare figure dirigenziali, mentre, tra i responsabili di settore, è stato nominato il responsabile del personale.

D. Tutti i dipendenti di PAN

I dipendenti dell'Ente sono destinatari di specifici doveri ed in particolare:

- Partecipano al processo di gestione del rischio (P.N.A. 2013/2015 Allegato 1, par. B.1.2.);
- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- Osservano il Codice di comportamento dell'Ente e verificano le ipotesi di violazione alle sue disposizioni.

E. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente

Tutti coloro i quali prestano la propria attività di collaborazione nei confronti dell'Ente:



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
- Segnalano le situazioni di illecito.

Tutti coloro che partecipano, a vario titolo, alle attività dell'Ente, dunque, sono tenuti a conoscere i contenuti della Sezione Anticorruzione.

La sua adozione, e i suoi successivi aggiornamenti, pertanto, saranno adeguatamente pubblicizzati dall'Ente sul sito istituzionale, nonché mediante informativa via mail, o con altro mezzo idoneo, a ciascun dipendente e collaboratore, così come – in futuro – a coloro che verranno assunti.

La conoscenza del P.T.P.C.T. e dei suoi contenuti, invece, sarà realizzata attraverso:

- Apposite iniziative di formazione, a favore dei dipendenti, che riguardino i temi oggetto del presente P.T.P.C.T.;
- Specifiche informative, anche con riferimento alle (ovvero in occasione delle) eventuali segnalazioni di illecito che pervengano agli organi preposti.

7. METODOLOGIA ADOPERATA PER LA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE

Per la presente annualità è stata confermata la metodologia finora utilizzata per lo svolgimento del processo di gestione del rischio in quanto rivelatasi idonea ad assicurare una rappresentazione precisa delle informazioni rilevanti, in armonia con gli orientamenti espressi dall'ANAC. Di base, è stata conservata l'organizzazione della matrice di mappatura rischi articolata in fogli excel dai quali è possibile evincere tutte le informazioni concernenti i processi e le attività degli uffici nonché l'identificazione, l'analisi, la valutazione ed il trattamento del rischio.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

In aderenza alla funzione preventiva dei rischi che la normativa di riferimento gli riconosce, la Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, deve definire un sistema di gestione del rischio corruttivo all'interno di una pubblica amministrazione o di un soggetto a questa equiparato.

In tal senso, appaiono utili le indicazioni fornite dall'Allegato1 del P.N.A. 2019 *“INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI”* relative alla progettazione e alla realizzazione del sistema di gestione del rischio corruttivo.

Per l'anno 2025 è stata confermata la metodologia finora utilizzata per lo svolgimento del processo di gestione del rischio, in armonia con gli orientamenti espressi da ANAC.

L'ANAC fornisce un riepilogo delle fasi attraverso le quali deve attuarsi il piano di gestione del rischio corruttivo identificandole nelle seguenti:

a) **Analisi del contesto (c.d. mappatura)**, a sua volta suddiviso in:

1. Contesto esterno;
2. Contesto interno;

b) **Valutazione del rischio** che si articola in:

1. Identificazione del rischio;
2. Analisi del rischio;
3. Ponderazione del rischio;

c) **Trattamento del rischio** che implica:

1. L'identificazione delle misure;
2. La programmazione delle stesse.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Sulla scorta di siffatti criteri PAN ha inteso implementare, conformemente alle prescrizioni normative, la propria Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

7.1 ANALISI DEL CONTESTO. MAPPATURA

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

L'analisi del contesto comporta -inevitabilmente- una differente valutazione tra il contesto esterno in cui l'ente opera e quello, invece, interno.

7.1.1 Il contesto esterno in cui opera PAN

Nell'ambito dell'attività di mappatura dei rischi corruttivi si è proceduto ad esaminare in *primis* il contesto esterno all'ente.

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso,



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.

Pertanto, nell'ambito dell'attività di mappatura condotta si è proceduto ad esaminare *in primis* il contesto esterno all'Ente.

Si è così, prima di tutto, circoscritto l'ambito geografico di operatività dell'Ente individuandolo nei territori della Provincia di Foggia ad alto tasso di criminalità (soprattutto organizzata).

Simile dato, peraltro, assume una particolare rilevanza ai fini che in questa sede rilevano.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Ciò in quanto gli studi sulla criminalità organizzata locale hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Nella **relazione del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale – Servizio analisi criminale (maggio 2024)** si legge che *“Con riferimento all'Italia la corruzione è, infatti, sovente percepita come talvolta presente nei gangli della struttura burocratica del Paese.*

D'altro canto, pur non potendo essere disconosciuta la rilevanza di alcune evidenze investigative e giudiziarie, gli elementi informativi tratti dalle banche dati non restituiscono un quadro altrettanto significativo.

Entrambi i punti di vista appaiono, tuttavia, non definitivi e potenzialmente fuorvianti. A condizionare in modo negativo la percezione per il nostro Paese concorrono vari fattori. Tra questi:

- *la complessità di molte procedure burocratiche;*
- *la ricorrente narrazione relativa alla percezione di inefficienza dell'amministrazione pubblica;*
- *la coscienza dell'esistenza in taluni contesti del fenomeno mafioso (con il suo portato di pratiche corruttive che si associano alla violenza ed al condizionamento) spesso presente anche all'estero, ma ivi sottovalutato perché non riconosciuto o qualificato giuridicamente.*

Da ciò consegue che la reputazione dell'Italia, con riferimento agli indici di corruzione percepita, non appare talvolta favorevole, con le evidenti conseguenze negative anche sotto il profilo dell'attrattività per gli investimenti.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Infatti, secondo il **“Corruption Perceptions Index”** riportato dal **Transparency International Report 2024**, l'Italia ha ottenuto un punteggio di 54, posizionandosi al 52° posto nella classifica globale e al 19° tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

Nell'ambito di una tendenza alla crescita, **con +14 punti dal 2012, il CPI 2024 segna il primo calo dell'Italia (-2).**

Al riguardo occorre, tuttavia, rammentare che tale graduatoria, che pure ha il merito di attirare l'attenzione sul fenomeno, si basa, appunto, su un “indice di percezione della corruzione” che è, quindi, influenzato da fattori – non quantificabili – di valutazione soggettiva.

All'opposto, è certamente possibile argomentare che in Italia il sistema di contrasto si basa sull'obbligatorietà dell'azione penale, sull'indipendenza della magistratura e sull'autonomia del pubblico ministero. Esistono, inoltre, specifiche norme deputate al contrasto della criminalità mafiosa nonché Organi ed organismi, specializzati, deputati ad applicarle negli ambiti giudiziario, investigativo ed amministrativo;

Inoltre, la prevenzione e il contrasto alla corruzione rappresentano da tempo una priorità sia per la classe politica che per l'opinione pubblica. Ciò è attestato dai numerosi interventi legislativi sviluppati negli ultimi dieci anni, che hanno influenzato in modo significativo le strategie di lotta alla corruzione, includendo misure di natura sia preventiva sia repressiva.

Secondo quanto riportato nella **Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nell'anno 2024**, la Puglia si conferma una delle principali realtà economiche del Mezzogiorno, caratterizzata da una crescita sostenuta dai principali indicatori di sviluppo. Il tessuto economico regionale risulta trainato in particolare dai settori



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

agroalimentare, turistico e dell'innovazione tecnologica, ulteriormente rafforzati dall'impatto dei fondi europei relativi al ciclo di programmazione 2021–2027.

Sotto il profilo della criminalità organizzata, il quadro complessivo della regione nel 2024 appare sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti. La città metropolitana di Bari e la relativa provincia risultano interessate dalla presenza della c.d. camorra barese; la provincia di Foggia è storicamente caratterizzata dall'operatività delle cosiddette mafie foggiane; il territorio del Salento – comprendente le province di Lecce e Brindisi e, solo parzialmente, quella di Taranto – resta prevalentemente appannaggio della Sacra Corona Unita. La provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) si configura invece come un'area di convergenza degli interessi delle consorterie locali e di quelle baresi e foggiane. La provincia di Taranto, infine, risulta in larga parte controllata da gruppi mafiosi autoctoni, con l'eccezione dell'area di Manduria.

Le risultanze investigative evidenziano come, anche nel corso del 2024, i gruppi mafiosi pugliesi abbiano continuato a perseguire strategie di controllo del territorio e di autosostentamento economico, con particolare riferimento al traffico di sostanze stupefacenti. Tale attività risulta spesso svolta anche mediante il supporto di sodalizi criminali stranieri, in particolare di matrice albanese, da tempo radicati sul territorio regionale, anche in ragione della posizione geografica della Puglia quale snodo naturale tra l'Italia e le principali rotte balcaniche.

Il fenomeno criminale regionale si caratterizza inoltre per una perdurante instabilità, alimentata da frequenti tensioni interne ed esterne ai diversi sodalizi, come dimostrato dal numero di eventi violenti registrati nel corso dell'anno (omicidi e tentati omicidi). Risultano confermati, altresì, i rapporti di cooperazione con organizzazioni di tipo 'ndranghetistico e camorristico, particolarmente attive nei processi di infiltrazione e condizionamento dell'economia locale.



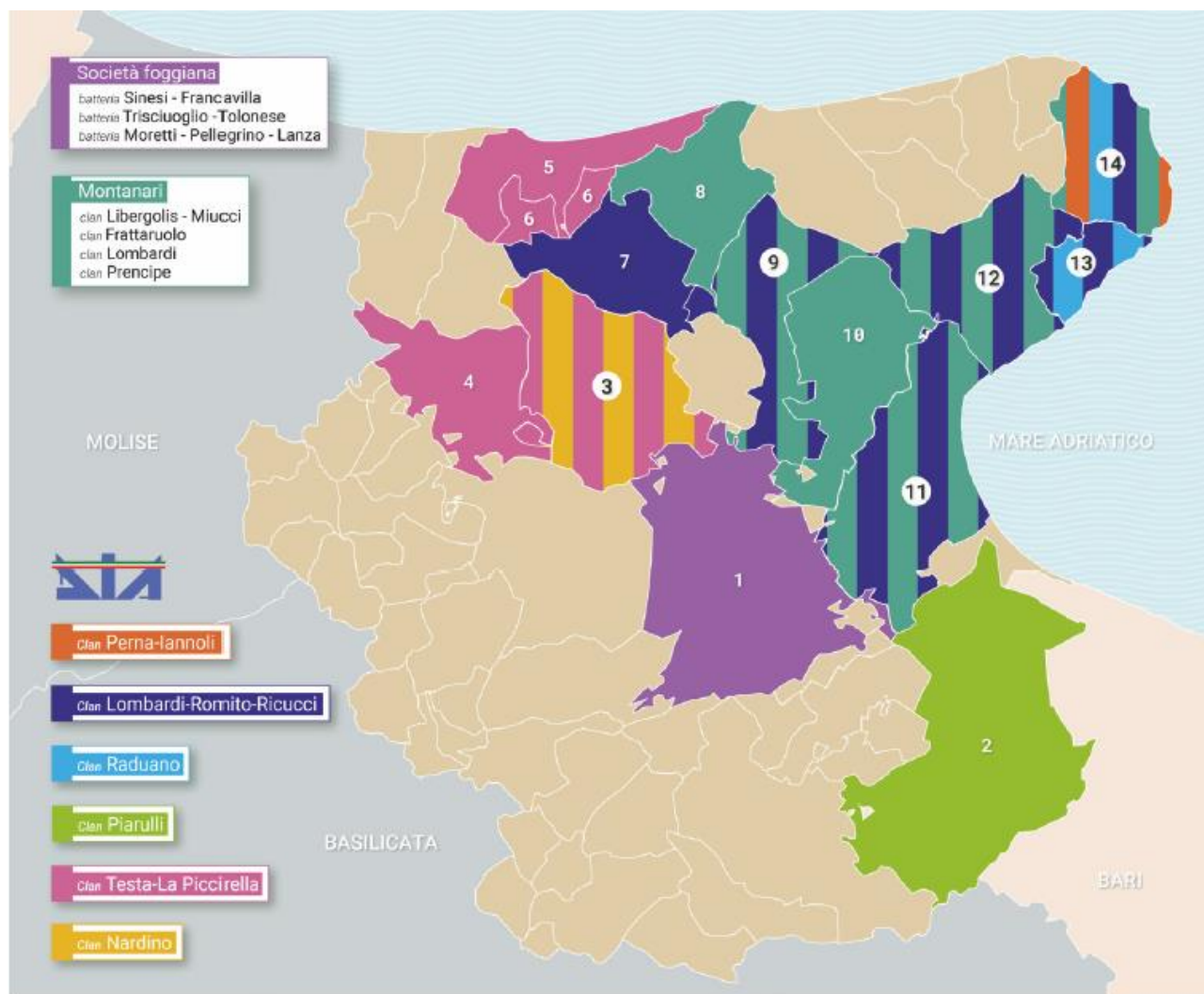
SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Con specifico riferimento al contesto foggiano, la criminalità organizzata – comunemente definita “quarta mafia” – si presenta articolata in una pluralità di entità distinte, tra cui la società foggiana, la mafia garganica, la mafia sanseverese e la mafia cerignolana. A tali organizzazioni si affiancano ulteriori gruppi criminali per i quali non è stata ancora accertata giudizialmente la connotazione mafiosa, ma che risultano costantemente monitorati per la loro elevata pericolosità e per le connessioni con i clan strutturati. L'operatività di tali sodalizi si estende sull'intero territorio provinciale, idealmente suddiviso in quattro macro-aree: la città di Foggia, il Gargano, l'Alto Tavoliere e il Basso Tavoliere.

La società foggiana, in particolare, è radicata nel capoluogo ed è contraddistinta da dinamiche interne fortemente conflittuali, da ricorrenti scissioni e da un frequente ricorso alla violenza. Essa presenta una struttura di tipo federativo ed è articolata in tre principali batterie: Sinesi–Francavilla, Trisciuglio–Tolonese e Moretti–Pellegrino–Lanza.

Nel complesso, l'analisi del fenomeno mafioso evidenzia come la criminalità organizzata foggiana continui a mantenere quale principale punto di forza una marcata impenetrabilità, strettamente connessa alla struttura familistica delle consorterie e al profondo radicamento nel contesto territoriale di riferimento.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028





SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

L'analisi del fenomeno mafioso dimostra come la criminalità organizzata foggiana, nella tradizionale distinzione tra società foggiana organizzazioni criminali del Gargano e gruppi del Tavoliere conservi, come punto di forza una tipica impenetrabilità connessa alla struttura familistica e al forte radicamento sul territorio.

7.1.2 Il contesto interno. L'assetto organizzativo e le attività dell'Ente

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

La composizione di Pan Srl risulta caratterizzata da un unico socio individuato nel Comune di Panni (FG) che detiene l'intero capitale sociale e un amministratore unico nonché legale rappresentante della società.

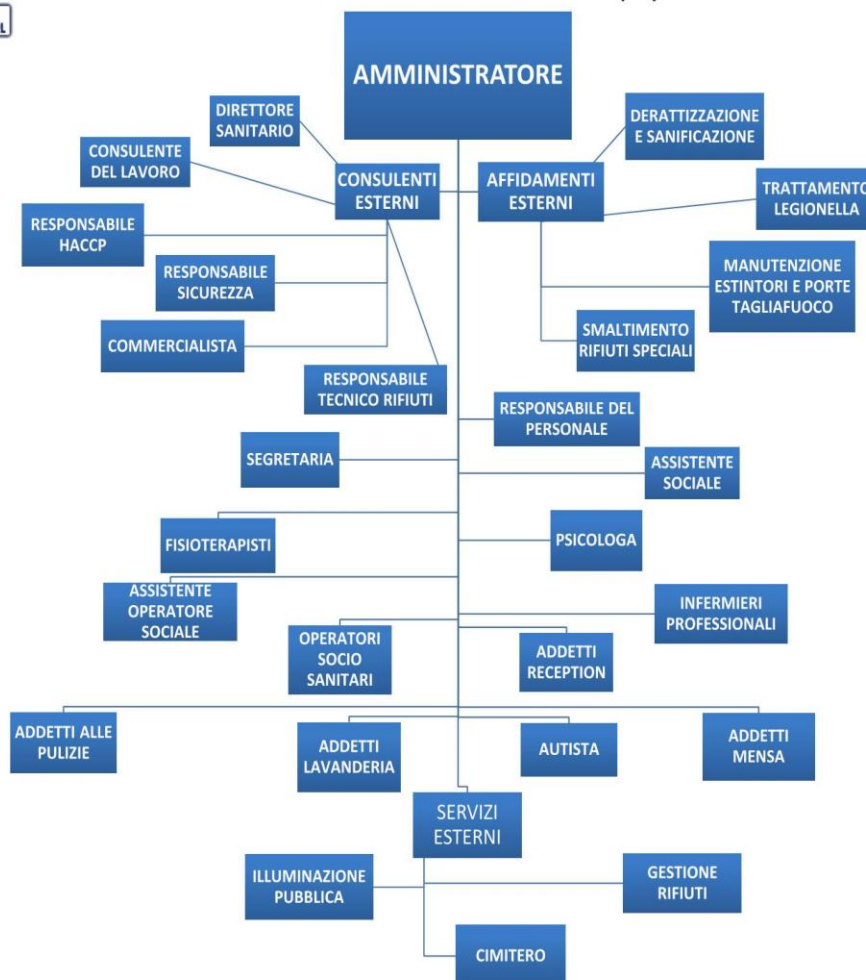
Il sistema di *governance* dell'Ente è illustrato nel relativo organigramma di seguito riportato, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che ne caratterizzano la struttura operativa.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

"Pan s.r.l. unipersonale "SCHEMA ORGANIGRAMMA"

Piazza Matteotti n. 2 71020-PANNI (FG)





SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

7.1.3 Identificazione delle Aree a rischio – Mappatura dei processi a rischio

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Pertanto, una volta delineata l'architettura generale dell'Ente si è passati alla identificazione, al suo interno, delle aree e dei processi a rischio corruzione.

L'operazione all'uopo condotta è definita "mappatura".

L'aggiornamento della mappatura per il 2026 è avvenuto sulla base dei principi di completezza e flessibilità.

Il principio della completezza ha determinato la scelta di mappare e valutare non soltanto le attività inerenti le aree di rischio generali (indicate dal PNA 2019), bensì tutte le attività poste in essere da PAN.

In attuazione del principio di flessibilità, ciascun processo è stato scomposto nelle principali attività che lo caratterizzano al fine di individuare ogni possibile ambito in cui possono trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo.

L'attività ha avuto, dunque, come prima finalità quella di circoscrivere e censire le aree dell'Ente in seno alle quali si collocano i processi che possono dar luogo, in via ipotetica, a fenomeni di cattiva amministrazione.

Nel procedere in tal senso si è partiti dallo spunto offerto dall'art. 1, comma 16 della l. n. 190/2012, e dalle indicazioni contenute nell'All. 1 PNA 2019.

Esse sono identificate nei procedimenti di:



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- a) Autorizzazione o concessione;
- b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (oggi D. Lgs. 50/2016), e successive modifiche ed integrazioni;
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Tali indicazioni, dal canto loro, sono state recepite dal P.N.A. il quale, prendendo spunto dall'appena richiamata norma dell'art. 1, comma 16 L. 190/2012, ha definito delle macro-aree che devono essere obbligatoriamente sottoposte al vaglio di ciascuna Amministrazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.T. (cfr. tabella 3 – Elenco delle principali aree a rischio contenuta nell'ALL. 1 al PNA 2019)

Si tratta, in particolare, degli ambiti riportati nella tabella che segue.

AREE A RISCHIO GENERALI		
AREA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
AREA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

	destinatario	ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
AREA	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
AREA	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione progressione del personale)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
AREA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE PER AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
AREA	Attività libero professionale	Aree di rischio specifiche – Parte I- SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV- SANITA' del PNA 2016



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

AREA	Liste di attesa	Aree di rischio specifiche – Parte I-SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV-SANITA' del PNA 2016
AREA	Rapporti con soggetti erogatori	Aree di rischio specifiche – Parte I-SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV-SANITA' del PNA 2016
AREA	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte I-SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV-SANITA' del PNA 2016
AREA	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Aree di rischio specifiche – Parte I-SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV-SANITA' del PNA 2016

Premesso ciò, con riguardo alla specifica realtà di PAN si è dovuto stabilire quali delle suddette aree siano effettivamente rinvenibili nel contesto dell'Ente e delle sue attività istituzionali e se vi siano altri settori, non contemplati nelle previsioni normative succitate ma altrettanto rilevanti nell'ottica dei rischi corruttivi ascrivibili all'Ente, che vanno necessariamente identificati nell'ottica della presente Sezione.

Tenuto conto delle connotazioni organizzativo-funzionali oltreché della *mission* dell'Ente, oggetto di autovalutazione da parte del RPCT si è, dunque, ricavato che nell'architettura di quest'ultimo sono senz'altro rintracciabili le aree:

- **“Acquisizione e gestione del personale”**
- **“Contratti pubblici”;**



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- ***“Liste di attesa”;***
- ***“Rapporti con soggetto erogatori”;***
- ***“Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero”.***

A queste vanno aggiunti ulteriori settori che, in considerazione delle specifiche tipologie di attività svolte dall'Ente e delle loro implicazioni con i soggetti-portatori di interessi che con lo stesso entrano in relazione, inglobano le aree “generalì” indicate dall'Autorità.

I risultati appena riferiti sono riassunti nella seguente tabella.

NUMERO	PROCESSO
P.01	AMMINISTRATIVO
P.02	FINANZIARIO
P.03	APPROVVIGIONAMENTI
P.04	COMMERCIALE
P.05	EROGAZIONE DEI SERVIZI
P.06	SISTEMI INFORMATIVI
P.07	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
P.08	SICUREZZA SUL LAVORO
P.09	GESTIONE AMBIENTALE



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

7.1.4 Individuazione dei processi all'interno delle Aree

La successiva fase dell'attività di mappatura si è caratterizzata per la definizione, all'interno di ciascuna delle Aree di rischio innanzi individuate, dei processi tipici che le caratterizzano e che – nell'ottica del Piano Anticorruzione – rappresentano il contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio potenziale di corruzione.

Occorre a questo proposito chiarire il concetto di processo secondo l'impostazione del P.N.A.

Per processo si intende *“una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”* (Allegato 1 al PNA 2019, p.14).

Quanto alla mappatura, essa consiste – con riferimento a tale specifico step – *“nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase”*.

I processi dell'Ente sono stati circoscritti analizzando le attribuzioni ed i procedimenti di competenza dell'Ente e coinvolgendo i referenti delle Aree cui gli stessi afferiscono.

L'obiettivo è stato quello di raccogliere le seguenti informazioni:

- a) Area di riferimento;
- b) Processo e relative fasi;
- c) Descrizione attività;
- d) Servizi interessati al processo/Responsabili del processo.

I risultati dell'attività di mappatura dei processi sono riportati nell'allegato 2 al presente P.T.P.C.T.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

7.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

1. Identificazione degli eventi rischiosi;
2. Analisi del rischio;
3. Ponderazione del rischio.

Preme sottolineare al riguardo che nell'identificazione delle aree di rischio, per ciascun processo/attività considerati "sensibili", sono stati evidenziati sia i possibili rischi di commissione di illeciti contro la Pubblica Amministrazione, sia le situazioni che possono dar luogo a comportamenti i quali, ancorché non rilevanti penalmente, sono espressione di cattiva amministrazione.

7.2.1 Identificazione degli eventi di rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'identificazione degli eventi di rischio è consistita nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. Essi sono stati riferiti a ciascuna fase del processo e sono riportati all'interno della mappatura (**allegato 2** del P.T.P.C.T.).



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

7.2.2 Analisi dei fattori abilitanti

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

7.2.3 Stima del livello di esposizione del rischio

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

L'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività.

Va rilevato che il PNA 2019 suggerisce l'adozione di un approccio di tipo qualitativo per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi corruttivi.

Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

In merito a tale aspetto il PNA 2019 (ALL. n.1) ha apportato rilevanti innovazioni e modifiche rispetto all'intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell'allegato 5 del PNA 2013-2016 e divenendo l'unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT.

L'analisi del livello di esposizione deve avvenire nel rispetto del generale criterio di “prudenza” evitando di sottostimare il rischio.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti in indicatori di rischio in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività. Tra gli indicatori suggeriti dal Piano ANAC:

- ✓ il livello di interesse esterno, ossia interessi e benefici rilevanti per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- ✓ manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- ✓ opacità del processo decisionale, l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale riduce il rischio;
- ✓ grado di attuazione delle misure di trattamento.

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sugli indicatori deve essere coordinata dal RPCT.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Inoltre, la valutazione deve essere supportata da dati oggettivi quali informazioni sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'amministrazione, segnalazioni pervenute tramite il canale del *whistleblowing*, ecc.

Per ogni processo/attività si procede alla misurazione, adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte, di ognuno dei criteri illustrati in precedenza utilizzando una scala di misurazione ordinale come, basso, medio, critico.

Partendo proprio dalla misurazione dei singoli indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio utilizzando la stessa scala di misura relativa ai singoli indicatori.

7.2.4 Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di *«agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione»*.

Tale fase ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Nel definire le azioni da intraprendere si dovrà tener conto *in primis* delle misure già attuate e valutare come migliorare quelli già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

La metodologia di valutazione del rischio proposta, si basa sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000:2010 *"Gestione del rischio - Principi e linee guida"* e nelle *"Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione"* elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata *"Patto mondiale delle Nazioni Unite"* (*United Nations Global Compact*).

È evidente che l'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'amministrazione costituisce un fondamentale pre-requisito per un'efficace attività di contrasto della corruzione.

Per quantificare il rischio, si procede ad incrociare due indicatori:

- la probabilità che un determinato evento si concretizzi,
- l'impatto, ossia le conseguenze dannose che ne deriverebbero in capo all'Ente.

Il valore finale si calcola utilizzando la seguente formula:

$$\textbf{Rischio} = \textbf{Probabilità} \times \textbf{Impatto}$$

- 1) la **probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura **oggettiva** (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura **soggettiva**, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;

- 2) ***l'impatto*** viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:
- sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
 - sugli *stakeholders* (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori (probabilità ed impatto), mentre il fattore “probabilità” è stato declinato in una scala crescente di 5 valori (molto bassa, bassa, media, alta, altissima), il fattore “impatto”, proprio al fine di assumere una posizione di massima prudenza, è stato declinato in due valori soltanto: “alto” e “altissimo”, sulla base della presunzione che qualunque evento di natura corruttiva avrebbe per PAN un impatto cruciale.

Il prodotto derivante da questi due fattori ha avuto, come possibile esito, soltanto tre valori di rischio: “**medio**”, “**alto**” e “**altissimo**”, che sono tutti valori che richiedono un adeguato – seppur differenziato - trattamento in termini di mitigazione del rischio, con idonee misure preventive.

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

IMPATTO	ALTO	ALTISSIMO
PROBABILITÀ		
ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO

La probabilità e l'impatto costituiscono "indicatori di sintesi", caratterizzati da flessibilità e pluralità delle fonti informative di supporto. Gli stessi assumono contenuti più o meno diversi in riferimento ai singoli eventi corruttivi, favorendo una valutazione complessiva dei dati a disposizione.

In riferimento alla valutazione complessiva del rischio di corruzione, il PNA 2019 raccomanda di ispirarsi nella ponderazione del rischio al criterio di "prudenza", volto anche ad evitare una sua sottostima.

Un esame non improntato a tale criterio, infatti, comporta l'esclusione dal trattamento del rischio, e, quindi, dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi. Al contrario, è necessario utilizzare tale criterio della prudenza e sottoporre al trattamento del rischio un ampio numero di processi.

7.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PROGETTAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE

La fase di trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

degli eventi rischiosi. In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili– All. 1 al P.N.A. del 2019, pag. 38).

Dunque, l'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai principi di:

- *neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo;*
- *sostenibilità economica e organizzativa delle misure;*
- *adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.*

Nel citato Allegato 1 al P.N.A 2019, si fa riferimento a due tipologie di misure:

- a. **“misure generali”** *“che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente”;*
- b. **“misure specifiche”** *“che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio”.*

Fondamentale la precisazione dell'Autorità che *“l'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il “cuore” del PTPCT”.*

Pertanto, la presente Sezione Anticorruzione ha inteso implementare – nel contesto dell'Ente ed in relazione ai rischi individuati in sede di mappatura ed analisi – sia misure generali che specifiche.

Le prime sono descritte nei paragrafi che seguono, le seconde riportate nella mappatura di cui **all'Allegato 2**. La loro previsione ha anche contemplato l'indicazione i



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

responsabili della relativa attuazione e la tempistica con la quale le stesse verranno rese operative.

Per completezza, si precisa che PAN ha adottato le seguenti misure specifiche meglio declinate nella mappatura dei rischi corruttivi, alla quale si rimanda per la consultazione delle singole misure:

1. Misure di controllo;
2. Misure di trasparenza;
3. Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
4. Misure di regolamentazione;
5. Misure di semplificazione;
6. Misure di formazione;
7. Misure di sensibilizzazione e partecipazione;
8. Misure di segnalazione;
9. Misure di disciplina del conflitto di interessi.

Particolare attenzione è riservata all'assessment delle misure specifiche al fine di verificarne la concreta attuazione in occasione dello svolgimento delle varie attività a rischio. A tal riguardo, sono stati definiti degli indicatori di monitoraggio ad hoc utili a valutare il livello di attuazione delle singole misure specifiche implementate dall'Ente (si rimanda alla mappatura dei rischi corruttivi che contiene l'elenco di tali indicatori).



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

7.3.1 Adempimenti in materia di trasparenza. la Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2026-2028

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che «la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa» (Cons. Stato., Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016.)



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione (art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013).

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione».

La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 «la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione» e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini» e «promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa».

La Corte ha riconosciuto, inoltre, che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella Costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) (C. Cost., sentenza n. 20/2019).

L'ampliamento dei confini della trasparenza registrato nel nostro ordinamento è stato realizzato con successive modifiche normative che sono state accompagnate da atti di regolazione dell'Autorità finalizzati a fornire indicazioni ai soggetti tenuti ad osservare



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

la disciplina affinché l'attuazione degli obblighi di pubblicazione non fosse realizzata in una logica di mero adempimento quanto, invece, di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa.

Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli *stakeholders* e per le stesse pubbliche amministrazioni.

Con delibera n. 1310/2016, l'Autorità ha adottato «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Successivamente, con delibera n. 1134/2017, sono state approvate le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Infine, occorre precisare che la disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023.

Più precisamente, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice prevede che:

- le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2026 – 2028

alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);

- spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;

- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."

- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) si applicavano fino al 31 dicembre 2023;
- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Al fine di precisare meglio gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024, ANAC ha emanato le seguenti Delibere:

1. n. 261 del 20 giugno 2023 recante “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale”. Il documento individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;
2. n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1). La delibera individua gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

Dunque, in definitiva, alla luce delle disposizioni vigenti la trasparenza dei contratti pubblici è materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

1. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.
2. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.
3. Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1°gennaio 2024.

Trasparenza e tutela dei dati personali



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato» (Corte Costituzionale n. 20/2019).

Ritiene la Corte che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità».

In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della *privacy* va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

«richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi». L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

Pertanto, al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare che l'art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36). La stessa Corte Costituzionale, nella recente sentenza 20/2019, ha evidenziato come la trasparenza amministrativa con la legge 190/2012 è divenuta principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione.

La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT delle amministrazioni. Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come “apposita sezione”.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Come l'Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016 (cfr. Parte Prima, § 2., cui anche per questa parte si rinvia), il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività.

L'Autorità, a seguito dell'accorpamento del PTTI in una sezione del PTPCT, ha chiarito nel Regolamento di vigilanza (delibera n. 330/2017, art. 11, co. 2) che «le segnalazioni relative alla mancata adozione dei PTPCT, ivi comprese le relative sezioni dedicate alla trasparenza, [...], sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90».

Il tutto è riportato nella tabella "**Adempimenti in materia di Trasparenza**" di cui all'**Allegato n. 3** del presente documento.

Inoltre, come si legge nel PNA 2025 il legislatore ha richiesto a tutti i soggetti tenuti all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di creare all'interno della home page dei propri siti istituzionali una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" ove pubblicare i dati, i documenti e le informazioni richieste per legge.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

L'Ente ha, quindi, implementato sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione, denominata la sezione "Amministrazione Trasparente" i cui contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare.

La sezione "Amministrazione Trasparente" è impostata secondo le indicazioni fornite nel PNA 2025:

- *l'accesso è libero e non condizionato a registrazioni, autenticazioni o identificazioni dell'utente;*
- *i contenuti rispondono ad una serie di criteri di qualità descritti all'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013 (ad esempio, integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali);*
- *i documenti, i dati e le informazioni sono accessibili utilizzando motori di ricerca sul web.*

Il RPCT segnala casi di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito tutte le proprie funzioni.

La segnalazione da parte di un dipendente pubblico di violazione di obblighi di pubblicazione è presentata, di norma, mediante il modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità e, ordinariamente, trasmessa mediante posta elettronica certificata, altrimenti viene firmata ed accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, il quale deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

La segnalazione del dipendente pubblico (c.d. *whistleblower*) viene gestita nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'articolo 54- *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.3.2 Obiettivi strategici: gestione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili

Al RPCT è assegnato il ruolo di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione dei dati. Egli svolge un'attività di controllo, assicurando, ai sensi dell'art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Inoltre, provvede a attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente avvalendosi della griglia di rilevazione predisposta da ANAC.

Secondo le indicazioni fornite dal PNA 2025, il RPCT ha cura di programmare:

- **adeguate risorse economiche**, tecniche e di personale qualificato per la gestione della sezione AT;
- **formazione e sensibilizzazione**, affinché la trasparenza non sia percepita come un semplice obbligo burocratico, ma come un'opportunità di miglioramento;
- **digitalizzazione del flusso informativo**, per semplificare la pubblicazione e l'aggiornamento dei contenuti.

Invece, i Responsabili dei vari Dipartimenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge: forniscono, quindi, i dati al soggetto incaricato della redazione del sito web, che provvede alla loro pubblicazione. I predetti dirigenti avranno cura di oscurare, laddove necessario, i dati personali non pertinenti o, se particolari o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

7.3.1.1 Accesso civico

Indubbiamente, la principale novità del d.lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria delineato nel novellato art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013. In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza. Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sull'istituto dell'accesso civico generalizzato l'ANAC, chiamata dallo stesso d.lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottate specifiche Linee guida con delibera n. 1309/2016.

L'accesso generalizzato non ha sostituito l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013 e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi (cfr. Parte Terza, § 9. "Accesso civico per mancata pubblicazione di dati" della delibera n.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

1310/2016). Si tratta di un istituto attraverso il quale si può realizzare il “controllo” sociale previsto dall'art. 1 del d.lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda PAN la richiesta di accesso civico, da inoltrare mediante qualunque mezzo valido (mail, posta) al RPCT adoperando i moduli pubblicati sul sito web dell'Ente (in “Amministrazione Trasparente” – “Altri Contenuti” - “Accesso Civico”), non è soggetta ad alcuna limitazione, salvo la tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto disposto dall'art. 5-bis e non necessita di alcuna motivazione.

Le istanze sono gratuite.

7.3.3 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è una misura di prevenzione della corruzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute orientano la condotta dei funzionari verso una migliore gestione dell'interesse pubblico (Cfr. Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n.177 del 19 febbraio 2020).

In base alle previsioni contenute nell'art. 1, co. 44, della l. n. 190 del 2012 che ha sostituito l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato “Codice di comportamento”, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 sono tenute ad adottare un proprio Codice di Comportamento.

Sul punto PAN ha inteso adottare le presenti misure secondo le modalità appresso indicate:



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 54, D. lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44, L. 190/2012 d.P.R. 62/2013	1. Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico RPCT	Attuato
	2. Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione
	3. Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato
	4. Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice	Entro il 15 dicembre di ogni anno, in concomitanza con la Relazione annuale sull'attuazione del P.T.P.C.T.		In attuazione



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
	5. Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato
	6. Comunicazioni al RPCT delle violazioni alle norme del codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

7.3.3 Rotazione del personale o misure alternative

Il P.N.A 2019 annovera tra gli strumenti di contrasto alla *mala gestio* degli interessi pubblici la rotazione c.d. ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, che va tenuta distinta dalla rotazione straordinaria, misura che si applica solo successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

La rotazione ordinaria è stata definita come una *“misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere*



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore” (P.N.A. 2019, pag. 75).

L'Autorità ha stabilito che le amministrazioni sono tenute ad indicare nel PTPCT come ed in che misura fanno ricorso alla misura della rotazione investendo il RPCT del compito di vigilare sull'attuazione della misura in questione.

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione “ordinaria” come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo si ricordano: la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività; l'articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.

Alla luce di tali previsioni, nel caso di PAN, tenuto conto che il *turnover* del personale presupporrebbe un'articolazione organizzativa più complessa di quella rilevabile in seno all'Ente, nella quale siano presenti più professionalità in grado di essere collocate in ambiti o funzioni tra loro differenti senza che ciò comporti la sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici strategici, deve essere individuata una diversa misura che possa consentire di raggiungere lo stesso obiettivo della rotazione.

Il presidio che si ritiene all'uopo idoneo, dunque, è quella della segregazione delle funzioni nei processi sensibili la quale, invero, garantisce che le competenze sullo stesso processo siano attribuite a soggetti differenti e che, pertanto, “più soggetti condividano



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria" (P.N.A. 2016-2018, par. 7.2, pag. 29).

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Delibera ANAC n. 831/2016	1. Segregazione delle funzioni nei processi sensibili	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico RPCT	In attuazione

7.3.4 Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto di interesse

In merito all'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi, si evidenzia che con l'art.1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse.

Tale disposizione, contenuta all'art. 6-bis "conflitto di interessi" della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo. La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endoprocedimentale del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori.

La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, l'art. 6 rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi" prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti.

La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate.

L'art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

L'art. 7 del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Più nel dettaglio l'art. 7 dispone che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti , associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza»

Il D.P.R. n. 62/2013 contempla un'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi all'art. 14 rubricato "Contratti ed altri atti negoziali": nello specifico, è disposto l'obbligo di astensione da parte del dipendente nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con le quali il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato. È opportuno in tal caso che il dipendente comunichi il conflitto di interesse al dirigente/superiore che dovrà decidere sull'astensione.

Nel P.N.A. 2019, inoltre, si legge della raccomandazione rivolta alle P.A. di individuare una procedura *ad hoc* di rilevazione ed analisi delle situazioni di conflitto di interessi.

Sul punto PAN adotta le seguenti misure.

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 6 bis, della L. 241/1990 Art. 6, co. 2 D.P.R. 62/2013	1. Adeguate iniziative di formazione/informazione	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	In attuazione
	2. Trasmissione al RPCT di relazione annuale sul monitoraggio del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Entro il 15 dicembre di ogni anno, in concomitanza con la Relazione annuale sull'attuazione del P.T.P.C.T.		In attuazione

7.3.5 Conferimento e autorizzazione incarichi istituzionali ed extra- istituzionali

Il tema del conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici è stato affrontato già con il P.N.A. 2013.

In tale atto si è sottolineato che il “*cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da*



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi, la l.n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare prevedendo che:

- Degli appositi regolamenti debbono individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;*
- Le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali;*
- Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza. (Allegato 1, P.N.A., par. B.7, pag. 46 e ss.).*

Seguendo le indicazioni del P.N.A. e tenuto conto della propria organizzazione, PAN adotta – con riferimento al tema degli incarichi ai propri dipendenti – le misure di seguito indicate:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 53, D. lgs. 165/2001, come modificato dall'art.1, comma 42, della L. 190/2012 Art. 1, comma 58 bis, della L. 662/1996	1. Adozione di criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico RPCT	In attuazione
	2. Obbligo di comunicazione degli incarichi gratuiti	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

7.3.6 Inconferibilità/incompatibilità di incarichi

Al fine di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Gli incarichi ai quali si applica la misura dell'incompatibilità sono quelli dirigenziali interni ed esterni, quelli amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

In particolare, non può rivestire ruoli dirigenziali chi è stato condannato (anche con sentenza non definitiva) per reati contro la pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013, l'interessato, all'atto di nomina, è tenuto a rilasciare una dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

L'ANAC ha fornito alcune specifiche indicazioni in merito al ruolo e alle funzioni del RPCT nonché all'attività di vigilanza di ANAC sul rispetto della disciplina con la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento di ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili».

Come evidenziato nel PNA 2025, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata all'azione sinergica del RPCT e di ANAC.

Il RPCT:

- definisce il processo di acquisizione delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 nonché le fasi di controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni da rendere ai sensi del citato art.20;
- supporta l'organo conferente nell'iter di conferimento degli incarichi;
- contesta all'interessato, ove presenti i requisiti costitutivi delle fattispecie, l'esistenza delle situazioni di inconferibilità o l'insorgere di quelle di incompatibilità;
- accerta i presupposti per l'eventuale esercizio dei poteri sanzionatori ex artt. 18 e 20, co. 5, del d.lgs. n. 39/2013;
- segnala ad ANAC i casi di possibili violazioni delle regole contenute nel decreto emerse nello svolgimento dell'ordinaria attività di monitoraggio e controllo.

ANAC, dal canto suo:



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- detiene un generale potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- dispone di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;
- può valutare ogni atto e fatto vertente su tale decreto, anche ove posti in essere dal RPCT nell'esercizio delle proprie attribuzioni e poteri di cui all'art. 1554;
- in una logica di "chiusura di sistema", ha anche un generale potere di verificare la corretta applicazione dell'art. 15 da parte del RPCT, valutando la congruità e la legittimità delle determinazioni assunte nelle ipotesi in cui il procedimento di contestazione di una fattispecie di divieto sia stato condotto internamente all'ente su impulso dello stesso RPCT.

Di rilevante importanza la modifica, introdotta dalla l. n. 21 del 5 marzo 2024, all'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 "Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati", che stabilisce il divieto di conferire incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati ovvero a soggetti che abbiano svolto in proprio attività professionali se regolate o finanziate dall'ente conferente.

Innanzitutto, la novella è intervenuta sul periodo di raffreddamento, riducendolo ad un anno in luogo dei due previsti dalla disciplina precedente.

Ha poi introdotto anche il nuovo co. 1-bis all'art. 4, prevedendo espressamente una causa di esclusione dell'inconferibilità al ricorrere di tre presupposti: l'incarico, la carica o l'attività professionale deve aver avuto carattere occasionale o non esecutivo o di controllo.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Per mitigare gli effetti dell'introduzione di suddetta causa di esclusione dell'inconferibilità il legislatore ha inoltre precisato che, quando sia possibile escludere l'inconferibilità per uno dei motivi sopra indicati, è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.

In altri termini, non vi è inconferibilità quando l'incarico, la carica o l'attività professionale svolta in precedenza abbia avuto scarsa rilevanza in ragione del suo carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, ritenendo sufficiente adottare, successivamente all'assunzione dell'incarico, misure organizzative e di trasparenza presso l'ente pubblico/Autorità amministrativa indipendente che siano atte a gestire potenziali conflitti di interesse.

Si precisa che con la delibera n. 200 del 14 maggio 2025, ANAC ha chiarito che i tre presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 4, co. 1-bis, non devono concorrere simultaneamente per escludere l'inconferibilità, essendo a tal fine sufficiente la presenza di uno solo di essi.

Al fine di garantire il rispetto delle innanzi esposte disposizioni, PAN adotta le misure di seguito indicate:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Capi II, III, e IV del D.Lgs 39/2013 Artt. 15, 17, 18	1. Negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellanti sono inserite espressamente le	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito	Organo di indirizzo politico RPCT	In attuazione



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
e 20 del D.Lgs 39/2013	condizioni ostative al conferimento dell'incarico	del P.T.P.C.T.		
	2. I soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione
	3. Il RPCT effettua un'attività di controllo costante sul rispetto degli adempimenti di cui sopra, anche eventualmente su segnalazione di soggetti interni ed esterni	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

7.3.7 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Per quel che concerne le situazioni di incompatibilità il richiamato D.Lgs. n. 39/2013 dispone, per gli “amministratori”:



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- L'incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 11).

Quanto agli incarichi dirigenziali, invece, l'art. 12 del Decreto n. 39 stabilisce le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Si evidenzia che il d.l. n. 25/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69) con l'art. 12-bis, co.1, lett. b), è intervenuto sulle fattispecie ex art. 12 "Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" del d.lgs. n. 39/2013, inserendovi il nuovo comma 4-bis:

- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico (co.1).
- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (co. 2).



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione (co. 3).

- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (co. 4).

Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico (nuovo co. 4-bis).



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Al fine di garantire il rispetto delle innanzi esposte disposizioni, PAN adotta le misure di seguito indicate.

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Capi V e VI del D.Lgs 39/2013 Artt. 15, 19 e 20 del D.Lgs 39/2013	1. Negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi devono essere espressamente inserite le cause di incompatibilità	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico RPCT	In attuazione
	2. I soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione
	3. Il RPCT effettua un'attività di controllo costante sul rispetto degli adempimenti di cui sopra, anche eventualmente su	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
	segnalazione di soggetti interni ed esterni			

7.3.8 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti

La l.n. 190 del 2012 ha introdotto un nuovo comma all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001-il comma 16 *ter*- volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse ad impieghi lavorativi del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente: la c.d. misura generale del *pantouflage* o *revolving doors*.

Il comma 16-*ter* stabilisce, invero, che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disciplina del *pantouflage* si applica, dunque, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate all'art. 1, co.2, del d.lgs. 165/2001.

Sul punto PAN adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 53, D. lgs. 165/2001, come modificato dall'art.1, comma 42, della L. 190/2012 Art. 1, comma 58 bis, della L. 662/1996	1. Divieto di contrarre con soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi con l'Ente i quali impieghino al proprio interno dipendenti cessati dal lavoro presso l'Ente da meno di 3 anni. Il divieto di contrarre vale per 3 anni.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	In attuazione



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
	2. Attività di controllo costante da parte del RPCT sul rispetto degli adempimenti di cui sopra, anche eventualmente su segnalazione di soggetti interni ed esterni	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato

7.3.9 Formazione del personale

La formazione su temi quali l'etica, integrità e tutto ciò che attiene al rischio corruttivo, riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione del fenomeno della corruzione.

PAN ha assicurato (e continuerà nel percorso di aggiornamento continuo) un'adeguata formazione attraverso corsi specifici per tutti i responsabili dei processi rientranti nelle aree di rischio.

In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali, il RPCT definisce i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

In particolare, il RPCT individuerà i dipendenti operanti in attività a rischio da sottoporre a programma formativo sui temi dell'etica e della legalità.

Nello specifico egli dovrà:

1. Individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
2. Individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
3. Indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
4. Quantificare ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

A tal riguardo il RPCT ogni anno definisce un piano della formazione in almeno due diversi livelli.

a) Il Primo, generale, rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente, deve riguardare almeno i seguenti temi:

1. Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
2. Principi del Codice di Comportamento da osservarsi nelle attività dell'Ente.

b) Il Secondo, specifico, invece, rivolto all'Organo di indirizzo politico ed ai dipendenti e collaboratori che svolgono funzioni di responsabili delle aree a rischio, deve focalizzarsi ad esaminare le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività oltre che ad approfondire e migliorare l'analisi e la mappatura dei processi maggiormente a rischio, oggetto della presente Sezione.

È, inoltre, prevista un'attività formativa specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

PAN, pertanto, nell'ambito della formazione del personale adotta le seguenti misure:



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1 comma 5 lett. b), 8, 10 lett. c), 11 L. 190/2012 Art. 7-bis, D. lgs. 165/2001,	1. Definire procedure per formare i dipendenti	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	In attuazione
	2. Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		
	3. Prevedere forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
	4. Definire un piano della formazione in materia di anticorruzione	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

7.3.10 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione

La finalità tipicamente preventiva della normativa anticorruzione ha imposto dei presidi di prevenzione di carattere soggettivo, con i quali la tutela dell'interesse protetto è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo art. 35-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 1, comma 46, della l.n. 190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

Ai fini dell'applicazione di siffatta disposizione l'Ente deve verificare che i dipendenti (dirigenti e/o funzionari) che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- a. Non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale dipendente;
- b. Non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e, più in generale, ad uffici considerati ad alto rischio di corruzione;
- c. Non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Nello specifico, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- All'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- All'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
- All'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001;
- All'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. (P.N.A. par. 3.1.10 pag. 44 e ss).

Qualora all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'amministrazione:

- Si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- Applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. N. 39/2013;
- Provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso decreto.

Qualora la situazione di inconferibilità si manifesti nel corso del rapporto, il RPCT effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

L'ente, pertanto, nell'ambito della Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 35 bis, D. lgs. 165/2001, aggiunto dall'art.1, comma 46, della L. 190/2012 Art. 1, commi 3,	1. Direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico RPCT	In attuazione



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
15, 17, 18, L. 190/2012 Art. 16, comma 1, lett. l quater), D.lgs. 165/2001 Capo II del D.lgs 39/2013	2. Direttive interne affinché negli interpellati per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione
	3. Adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

7.3.11 Tutela del soggetto che segnala illeciti (cd. Whistleblower)

Ogni dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente gli illeciti dei quali viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (si veda al riguardo il successivo sotto paragrafo in cui l'obbligo di segnalazione viene disciplinato dettagliatamente).

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

stimolare le segnalazioni da parte del dipendente. Quale misura di prevenzione della corruzione, il *whistleblowing* deve trovare posto e disciplina in ogni P.T.P.C.T.

La disciplina del *whistleblowing* è stata di recente riformata a seguito dell'intervento del governo che – sollecitato dalla Direttiva UE 2019/1937 – ha inteso raccogliere, nell'atto di recepimento – D.Lgs. 24/2023 (d'ora innanzi "Decreto") – in un unico testo normativo, l'intera disciplina dell'istituto.

Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 24/2023, il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sempre l'art. 1 esclude dal proprio ambito applicativo:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva 2019/1037, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Ulteriori esclusioni dell'ambito applicativo sono quelle previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 1, laddove vengono escluse dalla disciplina del whistleblowing le informazioni classificate; il segreto professionale forense e medico; la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; i casi che contemplino l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica (TUPS, R.d. n. 773/31), recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 l.n. 300/1970.

Tutte ipotesi in cui, seppure sia rinvenibile la sussistenza di un interesse pubblico assimilabile a quello interessato dalla disciplina del whistleblowing, la tutela è assicurata attraverso procedure e strumenti propri della fattispecie, già riconosciuti come adeguati dall'ordinamento, nazionale ed europeo.

Gli Enti del settore pubblico tenuti ad applicare il D.lgs. 24/2023 sono quelli individuati nell'art. 3:

- Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co.2, del d.lgs. 165/2001;



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

- Autorità amministrative indipendenti;
- Enti pubblici economici;
- Organismi di diritto pubblico ossia qualsiasi soggetto, anche aventi forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- Concessionari di pubblico servizio;
- Enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- Società in house.

7.3.11.1 Segnalazione delle violazioni. Conseguenze degli illeciti

Come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015, attivano, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni, che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente.

PAN ha adottato un sistema di segnalazione degli illeciti conforme alla succitata normativa (piattaforma IN-WHISTLE accessibile al seguente link <https://pan.gsdwhistle.it/>) che:

- Presenta elevati standard di riservatezza delle informazioni e della identità del segnalato e del segnalante;
- opera mediante sistema di crittografia posto a tutela dei dati del segnalante e delle persone coinvolte dalla segnalazione;
- consente solo al segnalante e al gestore della segnalazione di conoscere i dati ed i documenti eventualmente allegati alla segnalazione stessa.

L'Ente, pertanto, nell'ambito della tutela dipendente che segnala illeciti (cd. *Whistleblower*), adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
-----------------------	-------------------	---------	---------------------	---



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Artt. 4-5 ex D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023	1. Attivare un canale di segnalazione interna	Entro il 15 luglio 2023	RPCT/Organo di Vertice	Attuato
	2. Definire una procedura che disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti cd. "Whistleblowing"	Entro il 15 luglio 2023		Attuato
	3. Implementare apposita sezione whistleblowing sul sito istituzionale	Entro il 15 luglio 2023		Attuato
	4. Tutela del whistleblower	Tempestivo		Da attuarsi in caso di segnalazioni

7.3.12 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". Un ruolo chiave in questo contesto può essere svolto dagli U.R.P., che rappresentano per missione istituzionale la prima interfaccia con la cittadinanza. (Allegato 1, P.N.A., par. B.15, pag. 61).

PAN, pertanto, nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione- Titolo II (Misure preventive) artt. 5 e 13	Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.T. b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A. di episodi di corruzione cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT Responsabile della comunicazione

7.3.13 Patti di integrità negli affidamenti

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le stazioni appaltanti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Nel P.N.A. 2019 è riportata una definizione di patti di integrità come *“strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.*

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto”.

L'Ente, pertanto, nell'ambito della predisposizione di protocolli di legalità o patti di integrità adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1, comma 17, della L. 190/2012	1. Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT Tutti i responsabili di funzione, per l'area di rispettiva competenza	In attuazione
	2. Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

7.3.14 Monitoraggio

Il PNA 2022 prevede (cfr. paragrafo 5) che il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione (sia esso sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o PTPCT o integrativo del MOG 231) è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Le amministrazioni e gli enti sono chiamati a rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio effettivo di quanto programmato.

Le indicazioni contenute nel nuovo PNA sono sia nuove, in quanto frutto di una riflessione attenta alla luce della novella legislativa che ha introdotto il PIAO, sia elaborate in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nell'ultimo PNA (PNA 2019/2021) e nelle indicazioni sulla metodologia per l'analisi e la gestione del rischio corruttivo già fornite.

Le indicazioni che ANAC intende offrire sono un supporto operativo alle amministrazioni/enti (siano essi tenuti all'adozione dei PTPCT, o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o a misure integrative del MOG 231 o al documento che tiene luogo del PTPCT) per rafforzare il ruolo del monitoraggio come nodo cruciale del processo di gestione del rischio, volto sia a verificare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione programmate sia l'effettiva capacità della strategia programmata di contenimento del rischio corruttivo. Questa attività consente, poi, di introdurre azioni correttive e di adeguare il PTPCT o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o le misure integrative del MOG ai cambiamenti e alle dinamiche dell'amministrazione.

Una prima fase del monitoraggio riguarda l'attuazione delle misure di prevenzione e la verifica della loro idoneità.

Ciò consente di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono in grado di contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovrà compiere ogni attività necessaria a verificare che le misure anticorruzione siano attuate e rispettate da parte di tutti coloro i quali sono tenuti alla loro osservanza.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Il RPCT, inoltre, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'Ente – all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" – una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta.

Tale documento dovrà contenere la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione nonché le considerazioni sull'efficacia delle previsioni del P.T.P.C.T. e le eventuali proposte di modifica. In particolare, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e riportato nella "Scheda standard per la Predisposizione della relazione annuale" fornite annualmente dall'ANAC, il documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

- Gestione dei rischi;
- Misure ulteriori;
- Trasparenza;
- Formazione del personale;
- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- Conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti;
- Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (*whistleblowing*);
- Codice di Comportamento;
- Procedimenti disciplinari e penali;
- Altre misure.

PAN, pertanto, nell'ambito delle azioni di monitoraggio adotta le seguenti misure:



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1, comma 9, lett. d), della L. 190/2012	1. Compiere ogni attività necessaria a verificare che le misure anticorruzione siano attuate e rispettate	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT Tutti i responsabili di funzione, per l'area di rispettiva competenza	Attuato
	2. Pubblicazione, nel sito web, di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta	Entro il 15 dicembre di ogni anno		In attuazione
	3. Monitoraggio dei rapporti Ente/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	Entro il 30 novembre di ogni anno		In attuazione



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2026 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
	4. Trasmissione della relazione sugli esiti del monitoraggio al RPCT	Entro il 30 novembre di ogni anno		Attuato

8. MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO SPECIFICHE

L'identificazione e la programmazione delle misure "specifiche" sono indicate nella mappatura dei rischi (**Allegato n. 2**) del presente documento).

9. AGGIORNAMENTO SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE

L'aggiornamento annuale della Sezione Speciale tiene conto dei seguenti fattori:

- *Normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;*
- *Normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze);*
- *Emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;*
- *Nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.*

La Sezione può essere modificata anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma, 10 lett. a) della legge 190/2012).

Ai fini degli aggiornamenti annuali, i collaboratori dei servizi e degli uffici possono trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività.

10. CRONOPROGRAMMA

Tempistica	Attività	Soggetto competente
Entro il 31 gennaio di ogni anno	A) Adozione iniziale ed approvazione dei successivi aggiornamenti del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico
Entro il 31 gennaio di ogni anno	A) Pubblicazione nel sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del P.T.P.C.T.	RPCT
Contestualmente all'adozione del P.T.P.C.T.	A) Compilazione e invio all'ANAC del modulo dei dati relativi alla nomina del RPCT	RPCT
Entro 15 giorni dalla sua adozione	A) Divulgazione del P.T.P.C.T. mediante segnalazione via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore, ed analogamente in occasione della prima assunzione in servizio B) Acquisizione della presa d'atto del Piano da parte di tutti i dipendenti	RPCT
Entro il 15 dicembre di ogni anno	A) Pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta dal RPCT che viene poi trasmessa all'Organo di indirizzo politico.	RPCT
Entro il 31 gennaio di ogni	A) Assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale	RPTCT



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Tempistica	Attività	Soggetto competente
anno	Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.	
Entro il 31 gennaio di ogni anno	Definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.	RPCT
Nel corrente anno	A) Attuazione del programma di Formazione del personale operanti nei settori a rischio corruzione B) Attuazione del percorso formativo per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla normativa riguardante l'anticorruzione, gli appalti e i contratti pubblici	RPCT
Nel corrente anno	A) Aggiornamento del P.T.P.C.T. al verificarsi dei fattori indicati nel paragrafo 8 del presente P.T.P.C.T.	RPCT

11 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure, sia generali che specifiche, individuate nella Sezione Speciale Anticorruzione rappresenta un momento cruciale perché mette in evidenza cosa l'Ente è effettivamente in grado di attuare nell'ottica di prevenire comportamenti corruttivi.

Per tale motivo, anche nel corso dell'anno 2025, la Sezione Speciale Anticorruzione, l'RPCT con l'ausilio dei Responsabili dei vari Dipartimenti, ha svolto verifiche mirate a valutare se le misure in questione sono correttamente applicate o se, al contrario, si sono riscontrate difficoltà nella loro attuazione.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Tenendo anche conto degli esiti dei monitoraggi svolti nelle precedenti annualità, è stato possibile rilevare un graduale ma continuo miglioramento di tutta l'attività di prevenzione della corruzione svolta da PAN.

Nello specifico, è emerso un buon grado di attuazione delle misure di carattere generale e specifico, che possono considerarsi ben recepite all'interno dell'Ente.

Gli esiti dei monitoraggi hanno costituito la base di partenza per la ri-programmazione delle misure di carattere specifico per il triennio 2026-2028.

Il giudizio sintetico sul livello di attuazione delle misure, valutato anche grazie a specifici indicatori di monitoraggio, è riportato nella mappatura dei rischi.

Inoltre, le considerazioni sull'attuazione della Sezione Speciale Anticorruzione e Trasparenza sono state anche riportate nella Relazione Annuale 2025 del RPCT pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

11 AGGIORNAMENTO 2026 DELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE

L'aggiornamento 2026 della sezione speciale anticorruzione è il risultato del monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate nel PTPCT adottato dall'Ente.

L'obiettivo della verifica è quello di accertare la corretta applicazione delle misure predisposte, secondo le modalità e nei tempi previsti, e la reale efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi o di *mala gestio*, attraverso l'attuazione di condizioni che ne rendano più difficile la realizzazione.

In definitiva si è rilevata una generalizzata attuazione e un buon livello di realizzazione, delle misure predisposte nel piano.



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028

Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono confluiti nella "Mappatura dei processi e Trattamento dei rischi" che si è arricchita di due nuove sezioni:

1. "Monitoraggio" in cui sono riportati i parametri in base ai quali si è potuto concretamente valutare il livello di attuazione delle misure anticorruzione all'interno dell'Ente, esprimendo un giudizio sintetico in tal senso (es. le misure sono attuate costantemente);
2. Valutazione del rischio corruttivo – Aggiornamento 2026, che prevede la rivalutazione delle stime di rischio calcolate per l'anno 2025, alla luce dell'esito del monitoraggio, degli esiti e delle evidenze raccolte in attuazione delle misure.

* * *

ALLEGATI

1. **Allegato 1** Rappresentazione delle funzioni, dei macro-processi e dei processi di PAN
2. **Allegato 2** Mappatura dei processi e Trattamento dei rischi
3. **Allegato 3** Piano triennale per la trasparenza e l'integrità – 2026-2028